



Consiglio Regionale
del Veneto



**REGOLAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE
LISTA VENETA AUTONOMIA
XI legislatura**

**(art. 23, deliberazione del Consiglio regionale del Veneto 3.03.2015, n. 7
"Regolamento del Consiglio regionale del Veneto")**

INDICE

Articolo	Oggetto	Pagina
1	Definizione e norme	5
2	Sede del Gruppo consiliare regionale Lista Veneta Autonomia	5
3	Mandato del Gruppo consiliare	5
4	Composizione del Gruppo consiliare	6
5	Primo insediamento del Gruppo	6
6	Organi del Gruppo consiliare	6
7	Assemblea del Gruppo consiliare	6
8	Funzioni dell'Assemblea del Gruppo	7
9	Sedute dell'Assemblea del Gruppo consiliare	8
10	Presidente del Gruppo consiliare	8
11	Il Vicepresidente del Gruppo consiliare	9
12	Progetti di legge, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni	9
13	Interrogazioni e interpellanze	10
14	Commissioni consiliari	10
15	Intergruppo consiliare	10
16	Segreteria del Gruppo consiliare	11
17	Direttore del Gruppo consiliare	12
18	Spese e rendiconto di esercizio annuale	12
19	Tracciabilità delle spese	13
20	Norma di salvaguardia	13
21	Approvazione e revisione del Regolamento	13
22	Entrata in vigore	13

Art. 1

Definizione e norme

1. Il Gruppo è organismo di supporto delle funzioni del Consiglio regionale rappresenta la proiezione nel Consiglio del partito politico, movimento politico o di altro soggetto che ha consentito l'elezione dei suoi componenti.
2. Il Gruppo consiliare regionale Lista Veneta Autonomia è l'aggregazione volontaria dei consiglieri regionali prevista dall'art. 42 dello Statuto regionale veneto. È organismo necessario e strumentale del Consiglio regionale, ma non ricade nella fattispecie dell'organo consiliare in quanto i suoi atti e le finalità perseguite non sono imputabili al Consiglio medesimo.
3. Il Gruppo consiliare regionale è disciplinato dalle seguenti norme:
 - a) statuto regionale, art. 42;
 - b) leggi regionali:
 - 27 novembre 1984, n. 56;
 - 21 dicembre 2012, n. 47;
 - 7 novembre 2013, n. 28;
 - c) regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 1 "Regolamento del Consiglio regionale, art. 21-25;
 - d) norme statali:
 - D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con legge 7.12.2012, n. 213;
 - DPCM 21.12.2012.
4. Il personale del Gruppo consiliare regionale è disciplinato dalle seguenti norme:
 - art. 2 bis, legge regionale 27.11.1984, n. 56;
 - art. 13, comma 1 bis, legge regionale 21.12.2012, n. 47;
 - artt. 47 e seguenti della legge regionale 31.12.2012, n. 53.

Art.2

Sede del Gruppo consiliare regionale Lista Veneta Autonomia

1. Il Gruppo consiliare regionale Lista Veneta Autonomia, di seguito il Gruppo consiliare, ha sede in Palazzo Ferro Fini dove, di norma, sono convocate le proprie riunioni.
2. Il Gruppo può essere convocato anche in altra sede su invito del Presidente del Gruppo.

Art. 3

Mandato del Gruppo consiliare

1. Il Gruppo consiliare determina autonomamente la propria azione e le sue scelte politiche istituzionali, in coerenza con il programma presentato agli elettori in occasione delle elezioni regionali.

Art. 4

Composizione del Gruppo consiliare

1. Il Gruppo consiliare è costituito dai consiglieri regionali eletti nelle liste elettorali contrassegnate dal simbolo Lista Veneta Autonomia e di chi ne faccia richiesta e condivida il principio politico dell'autonomia, del federalismo, della sussidiarietà e dell'autogoverno del popolo veneto.
2. Le ammissioni al Gruppo consiliare di altri consiglieri che ne facciano richiesta successivamente alla sua costituzione e le espulsioni di consiglieri appartenenti al Gruppo consiliare, sono decise dall'Assemblea del Gruppo consiliare.
3. Principi fondanti e costitutivi del Gruppo consiliare sono il rispetto e la valorizzazione del contributo personale di ogni consigliere alla vita del Gruppo, con spirito di collaborazione e rispetto delle norme e del presente Regolamento.
4. Ogni consigliere aderente contribuisce a elaborare gli indirizzi politici del Gruppo consiliare.
5. È altresì consentita la delega a tempo determinato o per una singola riunione o per singoli punti delle Commissioni consiliari.

Art. 5

Primo insediamento del Gruppo consiliare

1. La prima convocazione dei consiglieri che hanno dichiarato di voler far parte del Gruppo consiliare è effettuata dal Presidente del Consiglio regionale entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio.
2. Il Gruppo consiliare si costituisce comunicando al Presidente del Consiglio regionale l'elenco dei propri componenti sottoscritto dal Presidente del Gruppo eletto nella sua prima convocazione.
3. Il Gruppo consiliare elegge inoltre un Vicepresidente.
4. Tutti i consiglieri del Gruppo consiliare si obbligano a rispettare il presente Regolamento che verrà sottoscritto per adesione e ratifica.

Art. 6

Organi del Gruppo consiliare

1. Il Gruppo consiliare agisce attraverso i seguenti organi:
 - a) Assemblea del Gruppo consiliare;
 - b) Presidente del Gruppo consiliare;
 - c) Vicepresidente del Gruppo consiliare.

Art. 7

Assemblea del Gruppo consiliare

1. È costituita dai Consiglieri aderenti al Gruppo consiliare;
2. È convocata dal Presidente. Alla convocazione è allegato l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
3. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea anche quando lo richieda 1 (uno) dei Consiglieri aderenti al Gruppo, in un termine di norma non superiore a 15 (quindici)

giorni, e comunque nel minor tempo possibile, a decorrere dal momento nel quale perviene la richiesta.

4. La seduta è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti.
5. La prima convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente del Consiglio regionale, come indicato all'art. 5, ed è presieduta dal membro più anziano di età finché l'Assemblea non abbia effettuato l'elezione del Presidente del Gruppo.
6. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e, di norma, delibera a maggioranza dei presenti.
7. L'elezione del Presidente e del Vicepresidente, l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale e la variazione della denominazione del Gruppo, sono effettuate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'Assemblea.
8. Per la trattazione degli argomenti concernenti spesa o per altre richieste dal Presidente, la verbalizzazione delle sedute e l'eventuale redazione delle deliberazioni, l'Assemblea si avvale del Direttore responsabile della Segreteria del Gruppo consiliare.
9. Le deliberazioni dell'Assemblea divengono immediatamente eseguibili con la firma del Presidente e del Segretario verbalizzante.

Art. 8

Funzioni dell'Assemblea del Gruppo consiliare

1. L'Assemblea del Gruppo consiliare svolge le seguenti funzioni e compiti:
 - a) nomina il Presidente e il Vicepresidente del Gruppo; in sede di prima nomina della legislatura il Presidente e il vice Presidente sono nominati nella seduta convocata dal Presidente del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 22, comma 1 del Regolamento del Consiglio regionale;
 - b) comunica al Presidente del Consiglio regionale l'elenco dei propri componenti sottoscritto dal Presidente (art. 22, comma 2, Regolamento del Consiglio regionale del Veneto);
 - c) entro cinque giorni dalla costituzione del Gruppo o dalla modificazione della composizione del Gruppo stesso, su proposta del Presidente, designa i propri rappresentanti nelle Commissioni consiliari permanenti (art. 27, comma 1, Regolamento del Consiglio regionale del Veneto)
 - d) decide il comportamento che il Gruppo consiliare dovrà assumere sugli argomenti posti all'ordine del giorno del Consiglio e sull'attività istituzionale della Regione;
 - e) approva il regolamento del Gruppo entro 30 giorni dalla sua costituzione (art. 23 Regolamento del Consiglio regionale);
 - f) approva il disciplinare interno per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità (art. 2, comma 3, allegato A al DPCM 21.12.2012);
 - g) approva il rendiconto di esercizio annuale del Gruppo (art. 1, comma 9, D.L. n.

174/2012, conv. in legge n. 213/2012);

- h) approva le variazioni della denominazione del Gruppo;
- i) accetta nuove adesioni al Gruppo di consiglieri e consigliere nel corso della legislatura;
- j) approva l'espulsione di consiglieri e di consigliere dal Gruppo nel corso della legislatura;
- k) ogni altro atto assegnato al Gruppo consiliare dalla normativa regionale e statale e dal presente Regolamento.

Art. 9

Sedute dell'Assemblea del Gruppo consiliare

1. Le sedute dell'Assemblea del Gruppo consiliare non sono pubbliche.
2. Nel corso delle proprie riunioni, l'Assemblea può convocare consulenti o esperti per supportare la trattazione di argomenti complessi o specifici.
3. Con l'eccezione del Direttore responsabile della Segreteria del Gruppo consiliare, non è ammessa la presenza dei soggetti di cui al comma 2 qualora la discussione riguardi persone al fine di salvaguardarne il diritto alla riservatezza.
4. In ogni caso non è consentita la presenza di esperti o consulenti nelle sedute nelle quali si debbano esaminare e discutere dati sensibili così come definiti dal Codice in materia di protezione dei dati personali, ex decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, così come modificato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101, riguardanti singole persone facilmente identificabili.
5. Le sedute dell'Assemblea possono essere effettuate anche nella forma dell'audio video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti trattati. In presenza di tali requisiti l'Assemblea del Gruppo si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Art. 10

Presidente del Gruppo consiliare

1. Rappresenta il Gruppo consiliare, ne tutela la dignità e la visibilità.
2. Provvede al proficuo funzionamento del Gruppo, ne organizza i lavori e ne coordina le attività.
3. Adotta tutti i provvedimenti e le iniziative necessari ad assicurare la regolare attività del Gruppo e l'osservanza delle Norme e dei Regolamenti improntando la sua azione a principi di partecipazione, condivisione e trasparenza.
4. Il Presidente del Gruppo consiliare svolge, altresì, le seguenti funzioni:
 - a) sottoscrive l'elenco dei componenti del Gruppo consiliare da inviare al Presidente del Consiglio regionale (art. 22, c. 2, Regolamento del Consiglio regionale);
 - b) rappresenta il Gruppo consiliare nei rapporti con i partiti e le istituzioni e in ogni altra iniziativa di rilevanza esterna intrapresa dal Gruppo medesimo;
 - c) comunica al Presidente del Consiglio regionale le variazioni della composizione

del Gruppo consiliare (art. 22, comma 3, Regolamento del Consiglio regionale);

- d) autorizza le iniziative e le eventuali spese del Gruppo consiliare e ne è responsabile. In caso di assenza o impedimento del Presidente le spese sono autorizzate dal Vicepresidente (art. 2, comma 1, allegato A, DPCM 21.12.2012);
 - e) attesta la veridicità e la correttezza delle spese sostenute dal Gruppo consiliare (art. 2.2, allegato A, DPCM 21.12.2012);
 - f) trasmette al Presidente del Consiglio regionale il rendiconto (art. 1, comma 10, D.L. n. 174/2012, conv. in legge n. 213/2012 e art. 6.2, l.r. n. 56/1984).
5. Il Presidente del Gruppo sia se eletto dall'Assemblea del Gruppo consiliare (ai sensi di quanto esposto all'art. 8 del presente Regolamento) sia se Presidente di diritto perché unico della propria lista proclamato Consigliere regionale, dura e/o mantiene la carica di Presidente fino alla naturale scadenza del mandato elettivo e comunque fintanto che non avverrà l'insediamento del nuovo Consiglio regionale e non potrà in alcun modo essere sfiduciato dall'Assemblea del Gruppo se non per gravi e tassativi motivi come di seguito pedissequamente elencati:
- per gravi motivi di salute;
 - per l'aver subito una condanna penale per reati contro la Pubblica Amministrazione;
 - per l'aver con le proprie azioni e/o comportamenti compromesso l'onorabilità dell'ente regionale di cui è stato eletto rappresentante;
 - per l'aver dolosamente e reiteratamente violato lo statuto della Regione Veneto;
 - per l'aver agito dolosamente e reiteratamente in contrasto con gli indirizzi programmatici del gruppo Lista Veneta Autonomia;

Art. 11

Il Vicepresidente del Gruppo consiliare

1. Il Vicepresidente del Gruppo consiliare sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
2. Qualora, nel corso del mandato, il Presidente cessi dalla carica per qualsiasi causa, il Vicepresidente gli subentra nelle funzioni sino alla elezione del nuovo Presidente e del nuovo Vicepresidente.

Art. 12

Progetti di legge, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni

1. L'iniziativa di proporre progetti di legge, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni al Consiglio regionale è, di norma, esercitata collegialmente dal Gruppo consiliare, anche su indicazione e sollecitazione di singoli Consiglieri, che la affida al Presidente o a uno o più Consiglieri.

Art. 13

Interrogazioni e interpellanze

1. I Consiglieri del Gruppo consiliare esercitano, in piena autonomia e con propria determinazione, il diritto di formulare, individualmente o congiuntamente ad altri Consiglieri, anche di altri Gruppi, interrogazioni e interpellanze.

Art. 14

Commissioni consiliari

1. I componenti del Gruppo consiliare, in adempimento all'art. 27, comma 2, del Regolamento del Consiglio regionale, sono tenuti a far parte di almeno una delle Commissioni consiliari permanenti, di cui agli articoli dal 26 al 36 del Regolamento del Consiglio regionale medesimo.
2. La designazione dei rappresentanti del Gruppo consiliare in ogni Commissione è decisa dall'Assemblea, entro cinque giorni dalla sua costituzione o dalla modifica della sua composizione, su proposta del Presidente del Gruppo consiliare, tenendo conto delle preferenze dei singoli Consiglieri.

Art. 15

Intergruppo consiliare

1. Il Gruppo consiliare Lista Veneta Autonomia può aderire all'Intergruppo a forme stabili di coordinamento politico e collaborazione operativa con altri Gruppi consiliari aderenti, previa deliberazione dell'Assemblea dell'Intergruppo medesimo adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
2. L'Intergruppo consiliare nomina un proprio Presidente con funzioni di coordinamento e indirizzo politico.
3. L'Intergruppo consiliare può assumere compiti di direzione politica in merito a specifici settori di attività, affidandone la responsabilità a uno o più dei suoi componenti che vi assolvono a stretto rapporto e in esecuzione delle scelte e degli indirizzi politici.
4. L'Intergruppo consiliare, su proposta del Presidente dell'Intergruppo stesso, può promuovere particolari forme di consultazione, raccordo e coordinamento con altri Gruppi consiliari regionali in merito a tutte le tematiche di cui agli articoli 12 e 13.
5. L'Intergruppo consiliare designa un Direttore, scelto tra i direttori dei Gruppi aderenti all'Intergruppo medesimo, per il raccordo e l'armonizzazione dell'attività e delle iniziative istituzionali dei Gruppi consiliari facenti parte dell'Intergruppo stesso.

Art. 16

Segreteria del Gruppo consiliare

1. In conformità al disposto dell'art. 47 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53, il Gruppo consiliare si avvale di una Unità organizzativa denominata Segreteria, formata da personale proposto dal Presidente del Gruppo consiliare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per la conseguente nomina.
 2. Il Direttore del Gruppo consiliare al quale sono affidate le funzioni di Responsabile della Segreteria del Gruppo medesimo e il relativo personale sono tratti dall'organico dell'amministrazione regionale o da altri enti per i quali è consentita la mobilità, nel rispetto della normativa vigente, di personale assunto con contratto a tempo determinato, fra soggetti provenienti dal settore privato o pubblico in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere, come specificati nel regolamento interno di amministrazione ed organizzazione.
 3. Il personale della Segreteria del Gruppo opera alle dipendenze della Segreteria del Gruppo secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 10, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53.
 4. La Segreteria supporta gli organi del Gruppo consiliare e i singoli consiglieri regionali nello svolgimento della loro attività e nella divulgazione della stessa; oltre ad attività ordinarie, quali la gestione della corrispondenza, dell'agenda e dei contatti, nei limiti delle competenze istituzionali di ciascuno.
 5. La Segreteria svolge ricerche documentali e di approfondimento, anche avvalendosi delle strutture e dei servizi consiliari; collabora all'istruttoria degli atti ispettivi, di indirizzo e di iniziativa legislativa; organizza o collabora all'organizzazione di eventi a rilevanza esterna inerenti all'attività del Gruppo consiliare.
 6. Il personale della Segreteria opera e impronta il proprio stile lavorativo a uno spirito di reciproca collaborazione.
-

Art. 17

Direttore del Gruppo consiliare

1. Il Direttore del Gruppo consiliare svolge le funzioni di Responsabile della Segreteria del Gruppo di cui all'art. 51, comma 4, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53.
2. L'incarico di cui al comma 1 è conferito ai sensi dell'art. 51, commi 5 e 6, l.r. n. 53/2012.
3. Il Direttore del Gruppo consiliare è l'elemento di raccordo tra il Gruppo consiliare regionale e la Segreteria. Partecipa alle riunioni dell'Assemblea del Gruppo consiliare; collabora prioritariamente e costantemente con il Presidente e il Vicepresidente del Gruppo; dirige, coordina e valuta, per le finalità previste dalla legge, il personale della Segreteria, a cui trasferisce le indicazioni operative degli organi del Gruppo consiliare.
4. Il Direttore del Gruppo consiliare assicura l'adeguato svolgimento degli adempimenti organizzativi e amministrativi afferenti la Segreteria del Gruppo consiliare, nonché il necessario raccordo con le strutture del Consiglio regionale. In particolare cura personalmente i rapporti con le strutture direttive e apicali del Consiglio regionale e della Giunta regionale, delle Agenzie, delle aziende ed enti strumentali, dei portatori di interesse e corpi intermedi.

Art. 18

Spese e rendiconto di esercizio annuale

1. Le spese sostenute dal Gruppo consiliare sono espressamente riconducibili all'attività istituzionale del Gruppo consiliare regionale (art. 1, comma 3, lettera a, allegato A al DPCM 21.12.2012).
2. I contributi erogati dal Consiglio regionale non possono essere utilizzati per finanziare, direttamente o indirettamente le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi (art. 1, comma 3, lettera b, allegato A al DPCM 21.12.2012).
3. Il Gruppo consiliare non può corrispondere ai consiglieri regionali alcun rimborso spese o compenso per prestazioni d'opera intellettuale o altro (art. 3, comma 6, l.r. 27 novembre 1984, n. 56)
4. Le spese e le modalità di gestione delle risorse finanziarie sono analiticamente stabilite dalle norme statali e regionali e dal Disciplinare interno per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità approvato dall'Assemblea del Gruppo (art. 2, comma 3, allegato A al DPCM 21.12.2012).
5. In adempimento al disposto dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 27.11.1984, n. 56, come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 21.12.2012, n. 47, il Gruppo consiliare approva a maggioranza dei propri componenti il rendiconto di esercizio annuale.
6. Entro cinquantacinque giorni dalla chiusura dell'esercizio, il rendiconto è approvato dall'Assemblea del Gruppo e trasmesso al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti normativi (art. 6, comma 2, l.r. 27 novembre 1984, n. 56).

Art. 19

Tracciabilità delle spese

1. I fondi eventualmente assegnati al Gruppo consiliare dal Consiglio regionale sono accreditati in un conto corrente bancario intestato al Gruppo consiliare e le operazioni di gestione del conto devono rispettare gli obblighi normativi sulla tracciabilità dei pagamenti (art. 4, allegato A al DPCM 21.12.2012).

Art. 20

Norma di salvaguardia

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda allo Statuto della Regione del Veneto e alla normativa statale e regionale in materia di Gruppi consiliari regionali.
2. Il presente Regolamento, avente disposizioni innovative per la conduzione dell'attività e della gestione del Gruppo consiliare può essere aggiornato e integrato su proposta del Presidente o sulla base delle eventuali direttive e indirizzi che saranno emanati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 21

Approvazione e revisione del Regolamento

1. Il presente Regolamento, incluse le eventuali successive revisioni e modifiche, è approvato dall'Assemblea e disciplina le modalità per la gestione del Gruppo consiliare e delle risorse messe a disposizione dello stesso Consiglio Regionale.

ART. 22

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è trasmesso al Presidente del Consiglio regionale del Veneto ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nel sito internet del Consiglio in adempimento all'art. 23, comma 1, del Regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 1 "Regolamento del Consiglio regionale del Veneto", approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 3 marzo 2015, n. 7.

Il Presidente del Gruppo consiliare

Tomás Piccinini



